

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(Condizionato dalla futura autorizzazione)

La Ditta **BAGNOLI ANTONIO**, con sede a San Biase Campobasso Via Borgo Croce, 4 Partita Iva 00101640704, nella persona del suo titolare Sig. Antonio Bagnoli, C.F.: BGNNTN49P24H782F e ivi residente in appresso per brevità denominata "*Committente*"

&

La Ditta "**GEMAR COSTRUZIONI SRL.**", con sede a ISERNIA (IS) Via SG. VENEZIALE , 115, - Partita Iva 000411290943 nella persona del proprio Amministratore Unico, Sig.ra Albano Vincenza nata a Mercato San Severino (SA) il 09/07/1941 e residente a Isernia (IS) In Via G. Veneziale,115 in appresso per brevità denominata "*Impresa*".

PREMESSO

- che la Committente è aggiudicataria dei: "ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" COMUNE DI PESCOENNATARO
- che si rende necessario, come già anticipato nella documentazione di gara, al fine di una razionale organizzazione delle opere commissionate, subappaltare parte di esse ad idoneo appaltatore e precisamente quelle ricomprese nella categoria prevalente OG3 "REALIZZAZIONE CARPENTERIA SERBATOIO", fino ad una percentuale massima del 10% e quindi, al netto del ribasso di offerta e compreso gli oneri per la sicurezza, per l'importo di **€. 19.500,00**
- che l'Impresa si è dichiarata specializzata nella realizzazione di detti lavori, quindi, disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di dette opere e che all'uopo dichiara:
- di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Molise con codice fiscale e numero d'iscrizione 00411290943 del Registro delle Imprese di Isernia ;
- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (artt. 17 e 18 del DPR 34/2000) e di quanto altro necessario per assumere gli obblighi inerenti al presente contratto;
- di disporre di capitali, d'idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere intestataria delle seguenti posizioni presso:
 - l'INAIL: sede di Isernia al n. 3408318
 - l'INPS: sede di Isernia al n. 940115585800
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale, del connesso Cronoprogramma e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente ed "Ente Appaltante" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di subappalto ed ai quali occorre far riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
- di essersi recata sul posto prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in

particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti di ogni ordine e grado;

- di aver redatto sulla base del sopralluogo svolto e con riferimento al piano di sicurezza e coordinamento il proprio piano operativo di sicurezza che, seppur materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- di essere edotta degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli cui è sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine e, pertanto, di ottemperare ad uniformarsi ad essi.
- di essere consapevole che l'efficacia del presente contratto è subordinata all'intervento dell'autorizzazione prevista per Legge, comportando il diniego di autorizzazione la nullità del contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti ad eventuali risarcimenti di alcuna natura.
- che la Committente, resterà del tutto estranea all'organizzazione e gestione del lavoro, del cantiere e dei baraccamenti con arredi e casermaggi, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti ed alla gestione e conduzione del personale dipendente dell'Impresa.

PREMESSO QUANTO SOPRA, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

ART. 1 RICEZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare il contenuto di tutti i documenti indicati nel presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 2 OGGETTO

- La Committente affida all'Impresa l'esecuzione di: "ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" COMUNE DI PESCOENNATARO, ossia la parte dei lavori relativa alla **REALIZZAZIONE CARPENTERIA SERBATORIO** nella percentuale del 10% e, quindi, per l'importo di €. **19.500,00** (diciannovemilacinquecento/00) compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso già determinati dall' Ente Appaltante.

Corrispondentemente l'Impresa si impegna e si obbliga ad eseguire tali lavori in conformità alle disposizioni contenute nelle specifiche tecniche del Capitolato d'Appalto.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI LAVORI

Le caratteristiche tecniche dei lavori sono individuabili negli elaborati di progetto e nelle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dall'Ente Appaltante, nonché nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e Piano Operativo della Sicurezza (POS), per quanto attiene l'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; documenti che l'Impresa dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare e che pertanto si intendono allegati al presente contratto e di esso formano parte integrante.

La redazione di un eventuale piano di lavoro, su richiesta del direttore dei lavori e/o dell'Ente Appaltante dovrà essere redatto a cura dell'impresa sub-appaltatrice e autorizzata dal Committente.

ART.4 OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa l'Impresa accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori tra la Committente e l'Ente Appaltante, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- il capitolato speciale d'appalto;
- le relazioni generali e specialistiche di progetto
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari offerti
- i piani di sicurezza;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 554/1999.

L'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna ad osservare e a permettere alla Committente di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della Committente ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 5 PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono totalmente a carico dell'Impresa gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidati e necessari per la perfetta esecuzione. Tali oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività sono da intendersi integralmente remunerati, qualsiasi sia la loro entità, con i prezzi di cui al successivo art.9.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono espressamente a carico dell'Impresa, oltre a quanto previsto in forza del presente contratto, le seguenti prestazioni ed oneri:

1. l'impiego di manodopera specializzata e comunque adeguatamente informata e formata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in numero adeguato alle necessità del lavoro ed ai relativi tempi di esecuzione;
2. la direzione tecnica e l'assistenza a tutto il proprio personale;
3. l'osservanza della disciplina di cantiere;
4. gli impianti e l'organizzazione di cantiere, l'impiego di macchinari ed attrezzature in perfetta efficienza e rispondenti alle norme antinfortunistiche, in numero e capacità adeguate alle necessità del lavoro ed ai relativi tempi esecutivi;
5. i materiali di consumo, i carburanti, i lubrificanti e quant'altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti;
6. la progettazione dei dettagli esecutivi che dovrà essere approvata preventivamente dalla Committente;
7. i maggiori costi derivanti dalla eventualità di dover effettuare, su disposizione della Committente e per rispetto dei programmi, lavoro straordinario, notturno e festivo, anche nel caso sia necessario dover organizzare il ciclo lavorativo in più turni;
8. tutti gli oneri che dovessero derivare all'Impresa da limitazioni imposte da condizioni ambientali o da autorità;

9. i consumi, gli allacciamenti e le linee di trasmissione dell'energia elettrica e dell'acqua nonché la totale custodia e sorveglianza del cantiere;
10. l'osservanza, durante tutta la durata del contratto, delle norme vigenti in materia di "Antimafia" nonché le disposizioni di legge ed i decreti in vigore o che potessero intervenire in relazione alla prevenzione della delinquenza mafiosa, degli infortuni sul lavoro, alla previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori, restando unico e diretto responsabile e sollevando la Committente per ogni eventuale inadempienza al riguardo;
11. lo sgombero del cantiere e la pulizia finale delle relative aree;
12. la trasmissione al committente di ogni notizia e/o comunicazione relativa ai lavori in oggetto da e per l'Ente appaltante pervenuta a anche per il tramite dei vari soggetti coinvolti (DL, coordinatore, Collaudatore, Organi ispettivi, RUP...)
13. tutti gli oneri e le spese comunque connesse con l'esecuzione delle prestazioni necessarie per condurre a buon fine e nella loro completezza le prestazioni oggetto del contratto, senza che da parte dell'Impresa si possa trarre argomento o ragione per richiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o natura avendo essa preso visione dei progetti esecutivi e costruttivi, ed avendo assunto come propri i progetti medesimi.

ART. 6 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni di Legge in materia di sicurezza sul lavoro avendo al contempo già effettuato i necessari sopralluoghi, esaminato il progetto e constatato la possibilità di piena applicazione delle misure generali e speciali di tutela dei lavoratori
- b) a rendere tempestivamente edotto il Committente - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella capacità di eseguire lavori pubblici secondo la normativa vigente, nella propria composizione societaria ovvero nei requisiti soggettivi del titolare richiesti dalle vigenti leggi.
- c) su richiesta del Committente, o dell'Ente appaltante dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge contrattuali e a consentire alla Committente di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

- f) di provvedere al trasferimento ed ogni eventuale viaggio del personale, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori sub affidati, di provvedere alla loro installazione e smontaggio nonché alla rimozione dell'impianto del cantiere;
- g) mettere a disposizione la manodopera specializzata e comune compresi tutti gli oneri da ciò derivanti;
- h) comunicare per iscritto alla Committente prima dell'inizio dei lavori ed a ogni successiva variazione i nominativi del proprio Direttore Tecnico e del responsabile di cantiere se diverso;
- i) garantire la presenza costante sul cantiere del proprio responsabile di cantiere
- l) provvedere alla fornitura di tutti i mezzi necessari alla esecuzione dei lavori sub affidati;
- m) rispondere dei danni provocati a terzi ed a proprietà di terzi ;
- n) curare che il proprio lavoro sia organizzato in modo da non generare intralci od interferenze con altri lavori eventualmente in corso nel cantiere interessato dal presente subappalto;
- o) consegnare al Committente tutte le necessarie certificazioni previste per Legge sia per quanto riguarda la fase esecutiva, di controllo e di collaudo.
- p) sostenere tutte le spese per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Impresa per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto.

ART. 7 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attività di seguito esaustivamente elencate:

- tutti gli oneri posti a suo carico per quanto concerne il coordinamento del proprio piano operativo di sicurezza con quello redatto dall'impresa;
- Tutti i disegni costruttivi e le indicazioni richieste per l'esecuzione dei lavori;
- I permessi per l'esecuzione dei lavori relativi fermo restando in capo all'impresa la verifica preventiva a qualsiasi lavorazione circa la piena rispondenza delle autorizzazioni ai lavori previsti;
- IVA come per Legge;

ART.8 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo viene determinato tra le Parti a misura nella somma massima di **€. 19.500.00 (Euro diciannovemilacinquecento/00)** compreso quota parte degli oneri relativi alla sicurezza.

Le opere del presente appalto non sono soggette a revisione prezzi.

L'Impresa è tenuta a comunicare diligentemente e tempestivamente al Committente eventi, circostanze e quant'altro si renda necessario evidenziare alla Stazione appaltante relativamente ai lavori o alle eventuali forniture poste in essere. In particolare l'Impresa si impegna a comunicare con un congruo preavviso (almeno 15 giorni dalla redazione degli atti contabili) alla Committente le riserve o le maggiori pretese di sua pertinenza in modo da consentire l'inserimento negli atti contabili e negli altri atti previsti dalla Legge, senza intercorrere in decadenza; in difetto l'impresa non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Committente. Quest'ultima si impegna e si obbliga ad apporre riserva negli atti contabili o comunque a formulare la relativa contestazione all'Ente appaltante nei termini di legge e di regolamento, tenendo al corrente l'Impresa dell'iter amministrativo o contenzioso. All'esito del procedimento all'impresa verrà corrisposto quanto eventualmente di sua competenza, tenuto conto del rapporto tra i prezzi netti dell'appalto principale e quelli del subappalto oggetto del presente contratto. Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare l'esito del procedimento e la sua soluzione in sede

amministrativa o contenziosa come l'unica soluzione delle questioni e dei conseguenti diritti e ragioni vantati senza che alcuna di esse abbia a pretendere dall'altra e ciò anche a titolo transattivo.

L'Impresa riconosce alla Committente l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere subappaltate, sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione, tutte quelle varianti, anche in misura superiore a quelle previste dell'art. 1659, 1660, 1661 del Codice Civile, che dovessero essere richieste dalla Stazione appaltante o che la Committente ritenga opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e che non mutino essenzialmente la natura delle opere, senza che per tale ragione la stessa Impresa possa trarre motivo di avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie non stabili dal contratto.

L'Impresa riconosce del pari alla Committente l'insindacabile facoltà di scorporare quelle opere, forniture o prestazioni contemplate nel presente contratto, anche in misura superiore ai limiti di legge, senza che, per tale motivo la stessa Impresa possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.

ART. 9 ELENCO PREZZI

L'impresa riconosce che i prezzi di cui al presente articolo comprendono e compensano altresì:

- tutti gli altri lavori ed oneri contemplati o richiamati dal presente contratto e tutti quelli di carattere complementare ed accessorio che sebbene non specificati si rendono necessari per dare la formazione in opere oggetto del presente contratto eseguita a regola d'arte, funzionale e pronta per l'uso a cui è destinata.
- Tutti gli apprestamenti ed accorgimenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni in condizioni di massima sicurezza operativa

L'Impresa dichiara espressamente che nella formulazione del prezzo ha tenuto conto anche della natura dei luoghi di lavoro, della qualità dei materiali, della limitazione di tempo d'esecuzione, dei luoghi su cui va eseguita l'opera, della presenza di sottoservizi e degli oneri che questo comporta.

Tutte le spese derivanti all'Impresa per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, s'intendono compresi nei prezzi convenuti.

ART. 10 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE

I lavori saranno realizzati secondo gli elaborati di progetto, del Capitolato Speciale d'Appalto, e secondo le disposizioni imposte in fase di esecuzione dal Direttore dei Lavori, dall'assistente di cantiere, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che, anche se non allegato, si intende integralmente sottoscritto ed accettato dall'Impresa, nonché secondo le disposizioni impartite, per il tramite della Direzione Tecnica del Committente, dalla Direzione Lavori o più in generale dall'Ente Appaltante.

ART.10 LEGGE N. 136/2010

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della Committente nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente COMUNE DI PESCOENNATARO, identificato con il CIG n.6525408906 / CUP n. I64H14000320002, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, art. 4 "Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali", art. 5 "Identificazione degli addetti nei cantieri" e art. 6 "Sanzioni"

2. L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della Committente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente COMUNE DI PESCOENNATARO della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, sotto pena di nullità assoluta del presente contratto. Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto qualsiasi caso in cui le transazioni relative all'appalto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..
3. L'impresa si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente COMUNE DI PESCOENNATARO .

ART. 12 PAGAMENTI

Il pagamento dei lavori viene di accordo stabilito ed accettato come disciplinato dal CSA reggente i rapporti tra la Committente e l'Ente Appaltante nel quale alla Committente si intende integralmente sostituito l'Impresa.

La contabilizzazione verrà redatta in base alle misurazioni eseguite in contraddittorio ed in applicazione dei prezzi unitari di cui al precedente art. 9 del presente contratto e comunque nella misura massima riconosciuta dalla DL nella contabilità principale.

Le fatture emesse dall'Impresa saranno liquidate secondo le seguenti modalità e termini:

a mezzo bonifico e/o assegno bancario entro 10 giorni dalla data dell'effettivo incasso da parte del Committente; Contestualmente ad ogni singolo pagamento in suo favore l'impresa dovrà provvedere a quietanzare le fatture cui si riferisce il pagamento stesso sì da consentire alla Committente di assolvere all'obbligo di trasmissione all'Ente Appaltante .

Resta altresì stabilito tra le Parti che eventuali ritardi nei pagamenti rispetto ai termini sopra indicati ove non dipendenti dalla Committente, non daranno diritto all'Impresa, né costituiranno per la medesima giustificato motivo o giusta causa per ritardare o sospendere o interrompere l'esecuzione dei lavori ad essa affidati, che comunque dovranno essere realizzati.

Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti dipendente dalla Committente, questo produrrà interessi al tasso legale a condizione che l'Impresa abbia adempiuto agli obblighi di legge e contrattuali.

Considerato poi che il Committente risponde in solido con il subappaltatore in merito al:

- a) Pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s.m.i.;
- b) Pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s.m.i., ed art. 35 punti 28-35, Decreto legge n. 223/2006;
- c) Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art.35 punti 28-35, Decreto legge n. 223/2006;

Si conviene che il pagamento del corrispettivo da parte del Committente all'impresa secondo le scadenze sopra indicate è subordinato all'acquisizione dei seguenti documenti che restano quale onere esclusivo a carico dell'impresa:

1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola o documento equipollente;
2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;
3. regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione, sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti;

4. regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24;
5. regolare versamento della retribuzione differita e dei contributi assicurativi previdenziali nei confronti della Cassa Edile.

La documentazione sopra indicata, alle scadenze contrattuali di cui ai singoli SAL, dovrà essere fornita in copia dall'impresa al Committente; in assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all'onerosità dell'appalto, il Committente, ai sensi dell'art. 35 pag. 29 D.L. n. 223/2006, è fin d'ora autorizzata a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte dell'impresa inadempiente dei documenti necessari.

Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INAIL, INPS e Cassa Edile) ritenute fiscali, ecc., rappresenta grave violazione contrattuale per la quale, a insindacabile giudizio del Committente, si può procedere con la risoluzione del contratto o in alternativa al trattenimento delle relative somme.

In difetto di regolarizzazione, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell'Impresa e sarà posto a garanzia dell'adempimento del medesimo.

Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione e/o atto di collaudo con esito favorevole relativamente alle opere affidate in subappalto.

Ad ogni modo il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 13 REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte dell'Impresa al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 14 PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

L'Impresa nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Responsabile di cantiere il Sig. Bonifacio Gaetano che deve essere presente in cantiere per tutta la durata dei lavori e agire in piena autonomia operativa e gestionale.

ART. 15 SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'Impresa deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'Ente Appaltante poiché documentate a quelle del Committente con ciò non intendendosi limitare o ingerire sulle facoltà organizzative dell'Impresa né sulle sue responsabilità, in altre parole coinvolgendo la Committente in compiti e responsabilità che in forza del presente atto sono trasferite all'impresa.

ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà la consegna degli stessi da parte dell'Ente Appaltante al Committente.

ART. 17 TEMPI DI ESECUZIONE E PROGRAMMA LAVORI

L'inizio dei lavori dovrà avvenire congiuntamente alla consegna dei lavori da parte dell'Ente Appaltante.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno indicato la Committente le assegnerà un nuovo termine con preavviso scritto attraverso i canali più rapidi (telex, fax, e-mail..) non inferiore a tre giorni.

Qualora anche alla nuova data stabilita l'Impresa non si presentasse, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

L'Impresa si impegna a completare le opere entro la scadenza prevista dal contratto d'appalto dell'Ente Pubblico secondo quanto indicato nel programma lavori che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esso l'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

In riferimento al tempo utile per dare ultimati i lavori si precisa che dovrà essere rispettato il crono programma.

L'Impresa, per il tempo che impiegasse nella esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali – salvo il caso di ritardo a lui non imputabile – dovrà corrispondere una penale pari a quella stabilita dal capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo al ritardo; resta salva in capo al Committente la possibilità di richiedere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa dei ritardi imputabili all'impresa.

La Committente si riserva il diritto di provvedere, in qualsiasi momento, al controllo sull'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del codice Civile e di fissare, qualora fosse riscontrato un ritardo sul programma concordato, un termine entro il quale il Subappaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle opere indicate.

Resta altresì espressamente inteso che qualora il ritardo accumulato dall'Impresa determini una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale di cui all'art.3, il presente contratto si intenderà risolto ipso jure previa semplice comunicazione a mezzo raccomandata.

In tal caso, fatta salva da parte della Committente l'azione per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento dell'Impresa, quest'ultima dovrà procedere entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente a liberare il cantiere procedendo congiuntamente alla redazione dello stato di consistenza.

In caso di mancata collaborazione e/o presenza del subappaltatore l'impresa procederà alla redazione dello stato di consistenza con l'ausilio di due testimoni .

ART. 18 VERIFICA DEI LAVORI

La Committente si riserva anche con riferimento al precedente art. 14, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo dell'Impresa, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori o la qualità delle opere ove le stesse non risultassero corrispondenti alle obbligazioni contrattuali assunte.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione previa regolare comunicazione scritta da parte dell'Impresa.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati all'Impresa stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo da parte dell'Ente Appaltante.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive o non recuperi i ritardi lamentati o si rifiuti di provvedere o

inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, la Committente, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'impresa, fatto salvo il diritto al riconoscimento di ogni maggiore onere sostenuto.

Resta inteso che l'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della Committente rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, - a cui l'impresa non può in alcun caso opporsi - , non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 19 SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'impresa non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere che le venissero ordinate dalla Committente in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'Ente Appaltante.

L'impresa non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine dell'ultimazione dei lavori.

Solo ove i lavori subappaltati vengano sospesi anche in maniera parziale per un periodo di tempo superiore ad anni 1 (uno) potrà essere riconosciuta all'impresa una somma limitatamente alla quota parte riconosciuta dall'Ente Appaltante al Committente.

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO

L'impresa non potrà cedere o subappaltare, a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dalla Committente.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto "ipso-jure", restando impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa.

ART. 21 CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere, dei materiali approvvigionati e dell'opera stessa.

L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del contratto, restando impregiudicato di diritto della Committente al risarcimento dei danni.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale della Committente, l'impresa ne assumerà la correlata spesa .

ART. 22 VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dalla Committente.

L'impresa non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle previsioni contrattuali in aderenza a quanto ordinato per iscritto dalla Committente. L'impresa ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a

tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla Committente, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente Appaltante.

ART. 23 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

L'impresa dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa esclusa ogni interferenza da parte del Committente.

In particolare dovrà predisporre e trasmettere alla Committente - prima dell'inizio dei lavori sulla scorta del piano di sicurezza e del piano operativo redatto dal committente ed esaminati dall'impresa il proprio piano operativo di sicurezza.

Parimenti l'Impresa deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dal Committente compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

La Committente è indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo, quindi, alla sola Impresa in quanto assuntrice di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specifiche capacità.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, l'Impresa darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali anche al fine del corretto conferimento dei rifiuti

ART. 24 OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso del contratto da parte della Committente ai sensi dell'art. 25 o 26 del presente contratto, sia in ogni caso di sorta o insorgenza di controversia fra le parti, l'Impresa rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 25 DANNI E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Impresa assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità dell'Impresa per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche in situazione di sospensione temporanea delle attività. L'Impresa dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare e aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà della Committente di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione all'Impresa ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'Impresa o per adempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento del termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere,
- d) qualora l'Ente Appaltante revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione, spetterà all'Impresa soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente il Committente dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza dell'Impresa.

All'atto della risoluzione l'impresa è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con preavviso di giorni 20 (venti) con diritto dell'impresa a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle spese connesse all'impianto di cantiere, delle eventuali spese connesse all'appalto e del mancato guadagno.

ART. 28 CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, con espresso divieto per l'Impresa di avviare ogni attività fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione del Committente e senza che l'Impresa possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Le parti concordano che ogni lite che non sarà possibile definire in via transattiva sarà devoluta ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo il terzo componente, con funzioni di Presidente, verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sottoscrivendo il presente atto l'Impresa presta il consenso ex art. 26 L. 675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

ART. 31 RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto si subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 32 ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti i seguenti elaborati:

- il capitolato speciale d'appalto;
- le relazioni generali e specialistiche di progetto
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari
- il piano di sicurezza;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 554/1999.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

San Biase,

IL COMMITENTE

BAGNOLI ANTONIO
Via Borgo Croce, 4
03011 SAN BIASE (CB)
01640701

~~GEMAR COSTRUZIONI SRL
Via Gabriele Veneziale, 115
05170 ISERNIA
L'IMPRESA
Part. IVA 00411290943
Iscritta Registro Imprese di Isernia
N° 5248/99~~

L'impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute negli articoli tutti compresi contemplati nel presente contratto ed in particolare gli artt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29.

San Biase,

~~GEMAR COSTRUZIONI SRL
Via Gabriele Veneziale, 115
05170 ISERNIA
L'IMPRESA
Part. IVA 00411290943
Iscritta Registro Imprese di Isernia
N° 5248/99~~

